



CONVENZIONE TRA

L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA (di seguito "ATS Insubria") nella persona del Direttore Sociosanitario Dott.ssa Esterina Poncato, delegata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Lucas Maria Gutierrez

E

Il Soggetto Gestore FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS (di seguito "Soggetto Gestore") della Unità d'Offerta CDD EDIFICIO SCUOLE, CUDES 322000834, sita nel comune di COCQUIO-TREVISAGO, nella persona del Legale Rappresentante/Amministratore Don Marco Bove nato/a a Milano il 02/12/1960, residente nel Comune di CESANO BOSCONI in PIAZZA MONS. MONETA 1 - Codice Fiscale BVOMRC60T02F205H, con sede nel Comune di CESANO BOSCONI in PIAZZA MONSIGNOR MONETA 1, Codice Fiscale/Partita IVA 00795470152, afferente alla realizzazione di progetti attraverso l'erogazione dei voucher sociosanitari mensili previsti dalle delle DD.G.R. n. XI/2720 del 23/12/2019 e n. XI/2862 del 18/02/2020 a favore di soggetti in condizioni di gravissima disabilità.

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n.XI/2720 del 23/12/2019 "Piano Regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021 e Programma Operativo Regionale annualità 2019 - esercizio 2020" è stato approvato il Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2019 - 2021 da realizzarsi secondo le modalità declinate nel Programma Operativo regionale annualità 2019 - esercizio 2020 relativo alle Misure a favore di persone con disabilità gravissima (Misura B1) e di persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza (Misura B2), da erogare fino ad esaurimento delle risorse complessivamente assegnate a Regione Lombardia;

- con D.G.R. n. XI/2798 del 31/01/2020 "Programma Operativo Regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze Triennio 2019-2021 - annualità 2019 (D.G.R. n. XI/2720/2019): prime indicazioni per garantire continuità alla misura B1" è stato stabilito di dare continuità, per il mese di gennaio 2020, al Buono Misura B1 alle persone già in carico con la precedente annualità FNA 2018 alla data del 31 dicembre 2019, dando mandato alle ATS di riconoscere alle medesime l'erogazione di un buono di pari importo a quanto liquidato per il mese di dicembre 2019 nella misura e secondo i criteri definiti per l'annualità 2019;

- con D.G.R. n.XI/2862 del 18/02/2020 "Programma Operativo Regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità 2019 (D.G.R. n.XI/2720/2019): Integrazioni e ulteriori specificazioni - (di concerto con l'assessore Gallera)" ha approvato alcune modifiche ed integrazioni della D.G.R. 2720/2019, tra le quali l'aumento fino ad un importo massimo di euro 460,00 del voucher adulti e fino a euro 600,00 del voucher minori, specificando altresì che i voucher potranno essere riconosciuti solo ai beneficiari del buono mensile misura B1, fatte salve eventuali casistiche da valutare singolarmente e l'erogazione di Voucher mensili sociosanitari per persone disabili gravissime che presentano bisogni di particolare intensità in quanto dipendenti da tecnologia assistiva;

- ATS Insubria, ai sensi delle sopracitate disposizioni, ha provveduto ad assicurare l'erogazione dei voucher mensili ivi previsti, prorogando i contratti in essere con gli erogatori fino al 31/03/2020 ed individuando attraverso avviso pubblico gli erogatori con cui sottoscrivere le convenzioni per il periodo 01/04/2020-31/12/2020;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

La presente convenzione è diretta a disciplinare i rapporti giuridici ed economici discendenti in capo ad ATS Insubria e al Soggetto Gestore per l'erogazione per il periodo 01.04.2020-31.12.2020 di prestazioni sociosanitarie attraverso l'attivazione dei voucher mensili previsti dalle delle DD.G.R. n. XI/2720 del 23/12/2019 e n. XI/2862 del 18/02/2020 a favore di soggetti in condizioni di gravissima disabilità.

Art. 2

Obblighi del Soggetto Gestore e modalità di erogazione degli interventi

Per il periodo di erogazione delle prestazioni sociosanitarie attraverso l'attivazione di voucher mensili, il Soggetto Gestore si impegna ad erogare le prestazioni sociosanitarie attraverso l'attivazione di voucher mensili previsti dalle delle DD.G.R. n. XI/2720 del 23/12/2019 e n. XI/2862 del 18/02/2020 a favore di soggetti in condizioni di gravissima disabilità, secondo le modalità sotto evidenziate:

- voucher mensile fino ad un massimo di € 460,00 a favore di adulti, destinato al miglioramento della qualità di vita degli adulti e delle loro famiglie per: mantenimento del benessere psicofisico anche con prestazioni di natura tutelare (ASA/OSS) che siano aggiuntive e non sostitutive di prestazioni di uguale natura già rese con altri servizi sociosanitari attivati (ADI e/o SAD). Tali prestazioni, la cui necessità di rafforzamento dovrà essere adeguatamente motivata nel progetto individuale redatto dalle equipe delle ASST, non possono essere rese con il voucher B1 adulti in assenza di analoghe prestazioni in ADI/SAD: prestazioni infermieristiche/OSS solo se integrative e non sostitutive di quelle di natura sociosanitaria assicurate dall'ADI, interventi di sollievo e di supporto alle relazioni familiari per il sostegno della famiglia (es. interventi educativi o di altra figura professionale per attività di socializzazione/ sollievo/ supporto al care giver).
- voucher mensile fino ad un massimo di € 600,00 a favore di minori destinato al miglioramento della qualità della vita dei minori e delle loro famiglie: sviluppare percorsi orientati a promuovere l'inserimento/inclusione sociale (es. educatore per accompagnamento del minore fuori casa, attività di gioco, ecc), sostenere la famiglia anche attraverso interventi di sollievo e di supporto alle relazioni familiari (es. interventi educativi o di altra figura professionale per attività di socializzazione/ sollievo/ supporto al care giver, rafforzamento rapporti familiari, ecc), mantenere il benessere psicofisico anche con prestazioni di natura tutelare (ASA/OSS) che siano aggiuntive e non sostitutive di prestazioni di uguale natura già rese con altri servizi sociosanitari attivati (ADI e/o SAD); sostenere interventi di supporto socio educativo a complemento (non in sostituzione) di interventi già presenti di abilitazione e riabilitazione previsti dai LEA (DPCM 12/01/2017 di aggiornamento dei LEA – art. 32, comma 2, lettera h) ossia interventi realizzati in strutture residenziali e semiresidenziali, destinati a minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo, finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle linee guida; acquistare prestazioni di tipo educativo a complemento degli interventi di abilitazione e riabilitazione basati su principi comportamentali (es. TEACH, ABA, ecc.).

Modalità di intervento

Le prestazioni erogate attraverso i Voucher sono parte integrante del Progetto Individuale elaborato dalla equipe multidisciplinare della ASST, validato da ATS e condiviso e sottoscritto dall'interessato/famiglia o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica, da un rappresentante del Comune/Ambito e dal responsabile del progetto – case manager.

Inoltre si precisa che:

è compito dell'Ente erogatore elaborare il Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.), coerente con quanto indicato dalla ASST nel Progetto Individuale (P.I.), nel quale vengano descritti:

- gli obiettivi che si intendono raggiungere;
- le figure professionali previste;
- la durata e la frequenza degli interventi (nel rispetto del monte ore autorizzato dalla ASST).

è compito della ASST di residenza dell'interessato monitorare l'andamento del P.A.I. d'intesa con la famiglia e con l'Ente erogatore scelto e provvedere, congiuntamente con gli stessi, laddove vi sia la necessità, a tutti gli aggiornamenti del P.I. necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati;

L'Ente potrà erogare gli interventi esclusivamente alla tipologia di utenza per la quale è contrattualizzato: adulti, minori, persone disabili gravissime che presentano bisogni di particolare intensità in quanto dipendenti da tecnologia assistiva, con un rapporto operatore dedicato/utente in base a quanto stabilito nel P.I.;

gli interventi potranno essere realizzati al domicilio dell'interessato, presso la sede dell'Ente erogatore, o in altri contesti (es. luoghi di aggregazione). Nel caso di utilizzo degli spazi della struttura, l'Ente erogatore dovrà garantire che la presenza degli ospiti, compresi quelli di cui al punto precedente, non superi la capacità ricettiva autorizzata; nel caso in cui le ore erogate nel mese siano inferiori rispetto a quelle autorizzate dalla ASST, contenute nel P.I. e nel relativo P.A.I, dovrà essere esplicitato, nel fascicolo domiciliare, il motivo per cui le prestazioni non sono state erogate; l'importo riconosciuto verrà calcolato dalla ATS sulle ore effettive rendicontate nell'apposito software ADIWEB;

nel caso in cui le ore erogate nel mese siano superiori rispetto a quelle autorizzate dalla ASST, contenute nel P.I., non sarà riconosciuto da ATS alcun importo eccedente il monte ore previsto;

la remunerazione delle prestazioni, sarà riconosciuta sulla base delle tariffe orarie omnicomprendenti indicate nella tabella sotto riportata e sino al limite massimo del valore mensile previsto per ogni specifica tipologia di Voucher:

FIGURA PROFESSIONALE	COSTI ORARI
INFERMIERE	€ 27,00
EDUCATORE	€ 24,00
ASA/OSS	€ 21,00

la rendicontazione delle prestazioni nel software ADIWEB deve essere effettuata **entro il 15 del mese successivo** a quello di riferimento;

la remunerazione dei voucher erogati e correttamente rendicontati avverrà trimestralmente, con emissione dell'ordine di pagamento entro il mese successivo a quello di riferimento, previo accertamento, da parte di ATS in collaborazione con l'ASST di residenza del disabile, della corretta erogazione delle prestazioni rese, salvo le successive verifiche a cura del Servizio Controllo Sociosanitario di ATS Insubria.

presso le seguenti aree territoriali: ASST Sette Laghi.

Art. 3 Obblighi dell'ATS

L'ATS, definitiva l'ammissibilità alla Misura, valutando la presenza nella domanda di tutti i requisiti richiesti e confermando il Progetto individuale elaborato da ASST a seguito della valutazione multidimensionale, con le modalità e i tempi di cui ai successivi articoli, s'impegna, a seguito della valutazione multidimensionale effettuata dalle ASST delle persone che abbiano presentato domanda per l'accesso alla misura e ottengano il voucher in seguito a stesura di specifico progetto individuale, a remunerare il Soggetto Gestore per le prestazioni effettivamente erogate a favore delle persone con disabilità gravissime ed in condizione di non autosufficienza residenti nel territorio dell'ATS stessa.

Le ATS erogano la Misura B1 fino al 31 dicembre 2020 e sulla base delle risorse disponibili assegnate e in una logica di governance:

monitorano la buona realizzazione dei processi di coordinamento e integrazione dei percorsi assistenziali a favore delle persone in condizione di disabilità, delle risorse professionali e di quelle finanziarie attraverso il raccordo con ASST e Ambiti territoriali/Comuni;

assicurano il monitoraggio puntuale delle attività e dell'utilizzo delle risorse d'intesa con le ASST;

effettuano il controllo su un campione non inferiore al 5% dei complessivi beneficiari della Misura B1 in collaborazione con le ASST;

verificano la correttezza e l'efficacia nella costruzione da parte della ASST del Progetto individuale;

verificano, trimestralmente il regolare versamento dei contributi previdenziali per il personale assunto direttamente dai beneficiari della misura B1, o la documentazione con validità fiscale emessa da ente terzo (es.cooperativa) o dal professionista che eroga la prestazione.

Art. 4

Durata della convenzione

La durata della presente convenzione ha validità dal 01.04.2020 al 31.12.2020

Art. 5

Risoluzione e recesso

ATS Insubria d'intesa con la Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente tale convenzione in caso di inattività del Soggetto Gestore ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale diffida.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione di posta elettronica certificata all'altra parte. In ogni caso il soggetto gestore si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Art. 6

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Varese.

Art. 7

Obblighi informativi e di comportamento

ATS Insubria e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei precetti in materia di Codice dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62) e Codice di Comportamento aziendale (Deliberazione n. 129 del 15.03.2018), in materia di prevenzione della corruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190, Piano triennale di prevenzione della corruzione) nonché rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (Art. 2-bis, comma 3, Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, Linee Guida ANAC n. 1134/2017).

L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: Disposizioni Generali \ Atti Generali \ Codice disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali \ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tal senso, l'Ente si impegna a consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, ATS Insubria ne curerà l'aggiornamento.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti di ATS Insubria, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.

Articolo 8 Tutela dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dalla presente convenzione osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e ATS Insubria ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;

rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L'Ente inoltre:

raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità;

il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria;

prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37),

all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 9

Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che la presente Convenzione si intende automaticamente modificata o integrata per effetto di sopravvenute disposizioni regionali, il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto da ATS Insubria al Soggetto Gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni.

Articolo 10

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante
Don Marco Bove

Il Direttore Sociosanitario
Dott.ssa Esterina Poncato